

---

 PARTE I
 

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

 ATTI DELLA REGIONE
 

---

 LEGGI
 

---

**ATTO DI PROMULGAZIONE N.10**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.85/1 del 28.12.2016

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 10  
**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017).**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 1 della presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

## Art. 2

(Disposizioni in materia di salvaguardia del diritto alla giustizia)

1. La Regione Abruzzo, nell'intento di salvaguardare il diritto alla giustizia, promuove la garanzia dell'amministrazione della giustizia nell'ambito di tutto il suo territorio.
2. A tal fine intende attivare una Commissione paritetica con il Governo per definire un Piano di interventi congiunto teso alla permanenza dei Tribunali regionali delle sedi di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano e delle relative sedi della Procura della Repubblica in revisione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).
3. La Commissione sarà coordinata dal Presidente della Regione e regolata con successivo atto della Giunta regionale ai fini di un rapporto convenzionale con il Ministero della Giustizia.
4. Per gli oneri derivanti dall'istituzione della Commissione paritetica di cui al presente articolo, fissati in euro 50.000,00 annui per la programmazione 2017/2019, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 02.

## Art. 3

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 2 della presente legge.

## Art. 4

(Modifica all'articolo 23 della L.R. 1/2012)

1. Il comma 4 dell'articolo 23 (Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) è sostituito dal seguente:  
"4. Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel Titolo 3, Tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata per l'anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Missione 11, Programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d'Abruzzo."

## Art. 5

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all'articolo 3 della legge di bilancio 2017-2019.
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 - 2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come da prospetti delle entrate vincolate in allegato all'articolo 3 della legge di bilancio 2017-2019.

## Art. 6

(Norme in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni)

1. La Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei

relativi interessi ed aspettative, garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto all'Amministrazione regionale e di quanto previsto dalle norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese che vivono e operano sul territorio abruzzese.

2. La Regione provvede alle attività previste dal comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.

## Art. 7

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. L'articolo 1 (Riscossione e controllo delle tasse automobilistiche regionali) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituito dal seguente:

## "Art. 1

(Disposizioni generali in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a decorrere dal 1° gennaio 1999, le attività inerenti alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni nonché al contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono interamente attribuite alla Regione.
2. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di

- immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.
3. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.
  4. Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
  5. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.
  6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, ai soggetti sottoposti al pagamento della tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione nei Registri, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
  7. Il rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
  8. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.
  9. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione ai Registri.
  10. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, stimati per il 2017 in euro 300.000,00, si fa fronte con apposito stanziamento da istituire con le risorse allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 04 del bilancio 2017-2019.
  11. Per gli anni successivi al 2017, agli oneri di cui al comma 10 si provvede con legge di bilancio.
  12. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 3 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.
  13. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.
  14. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie non prescritte, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.
  15. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico.
  16. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso

- immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
17. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio.
  18. Il fermo del veicolo non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
  19. Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. In caso di patto di riservato dominio e/o usufrutto, l'utilizzatore è tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.
  20. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.
  21. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 449/1997, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e all'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo, inoltrando apposita istanza alla competente struttura regionale. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell'istanza, non ha efficacia retroattiva e può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, previa nuova istanza alla Regione.
  22. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 21. Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge.
  23. Le strutture regionali competenti in materia di sanità e di tassa automobilistica regionale possono predisporre apposita modulistica, ad uso delle commissioni mediche per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata all'attestazione della sussistenza di una delle patologie indicate dalle norme di cui al comma 21.
  24. Il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non può essere riconosciuto in caso di cointestazione del veicolo.
  25. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli immatricolati come "ambulanze di soccorso" e quelli destinati al servizio di estinzione degli incendi.
  26. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.".
- Art. 8  
(Disposizioni in materia di riscossione e recupero)
1. L'articolo 2 (Attività concernenti la gestione delle tasse automobilistiche regionali) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2**

(Disposizioni in materia di riscossione e recupero)

1. La tassa automobilistica regionale è tributo erariale a gestione regionale.
2. La Regione Abruzzo cura la riscossione della tassa automobilistica regionale ricorrendo ad una pluralità di strumenti e soggetti.
3. Ai fini della più agevole riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo provvede ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica o attraverso l'istituto dell'avvalimento, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
4. La Regione Abruzzo, per quanto previsto dal comma 3, si avvale della collaborazione e consulenza dell'Automobil Club d'Italia (A.C.I.) nell'espletamento di tutte o parte delle attività concernenti la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni relative alle tasse automobilistiche regionali.
5. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di apposita convenzione con l'Automobil Club d'Italia per le attività indicate al comma precedente.
6. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), agli istituti di pagamento, iscritti all'albo di cui all'articolo 114 septies del citato decreto e, per i versamenti automatizzati, a Poste Italiane Spa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche prevedendo, in particolare, le garanzie da prestare a tutela dell'Amministrazione regionale, le modalità di erogazione del servizio e di accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

8. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate e con i suoi enti strumentali per la lotta all'evasione ed il recupero coattivo della tassa automobilista regionale.
10. Le convenzioni di cui al comma 9 devono prevedere la facoltà di estensione dell'attività di recupero coattivo anche ad altri tributi ed entrate regionali."

**Art. 9**

(Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)

1. L'articolo 3 (Competenze della Giunta regionale) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3**

(Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale)

1. La Regione Abruzzo, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili, può rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale.
2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito, dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d'impresa, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.
3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso di cui all'articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
4. Sino all'individuazione, nella deliberazione di cui al comma 2, dei

motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione, in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
  - a) per importi inferiori ad euro 100,00;
  - b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;
  - c) qualora il debitore sia decaduto, ai sensi del comma 4, da una precedente rateizzazione;
  - d) qualora il debitore abbia in essere contenziosi con l'Amministrazione regionale.
6. Per i crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, la rateizzazione è concessa dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. medesimo."

#### Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'articolo 4 (Disposizioni finanziarie) della L.R. 6/1999 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme destinate al finanziamento dell'attività di riscossione, controllo, lotta all'evasione e recupero dei tributi regionali hanno natura di spesa obbligatoria."

#### Art. 11

(Norme sulle sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche di gestione del proprio patrimonio immobiliare, riconosce e favorisce il ricorso ai contratti di sponsorizzazione, allorché essi siano utilizzati dall'Amministrazione regionale quali strumenti per lo svolgimento di

iniziative pubbliche o modello di partenariato pubblico-privato per il reperimento di risorse finanziarie necessarie od utili per la realizzazione, valorizzazione, rifunzionalizzazione di immobili ed infrastrutture destinati a finalità di pubblico interesse, o per la erogazione di prestazioni (attraverso servizi e forniture), destinate a favorire - conseguendo, nel contempo, risparmi di spesa - l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a garantire la migliore qualità dei servizi prestati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa proposta del Servizio denominato "Gestione e Patrimonio Immobiliare", presenta al Consiglio regionale un progetto di regolamento per la disciplina dei procedimenti per la stipula dei contratti di sponsorizzazioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo.
3. Il Regolamento deve contenere la disciplina per la sponsorizzazione di cui all'articolo 43 della legge 449/1997, nonché, nel rispetto del decreto 19 dicembre 2012 del Ministero per i beni e le attività culturali (Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate), quella relativa alla specifica ipotesi di

sponsorizzazione di cui all'articolo 120 del D.lgs 42/2004.

4. In particolare con il Regolamento si determinano, per ognuna delle due tipologie di sponsorizzazioni individuate, le diverse forme a cui si intende ricorrere, provvedendo a disciplinare i relativi procedimenti, soprattutto con riferimento alla programmazione ed alle modalità di scelta del contraente.
5. Il Regolamento, inoltre, può contenere norme che autorizzano la Giunta regionale ad emanare atti amministrativi per la disciplina di aspetti tecnici o tecnico-giuridici relativi a particolari ipotesi di sponsorizzazione, ovvero per la definizione di particolari schemi contrattuali; in tal caso la Giunta regionale nella emanazione degli atti è tenuta ad operare nel rispetto di quanto previsto in via generale dal medesimo regolamento e dalle richiamate disposizioni statali, provvedendo, successivamente all'adozione, ad inviarne copia alla competente commissione consiliare.

#### Art. 12

(Interventi finanziari in favore della Società Abruzzese gestione Aeroporto)

1. La Giunta regionale è autorizzata per il tramite del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica competente per materia, all'acquisizione delle azioni del capitale sociale della SAGA Spa che a seguito dell'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2015, n. 19 (Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa)), risultano ancora di proprietà di soggetti terzi, al fine di raggiungere una partecipazione totalitaria da parte della Regione Abruzzo al capitale sociale medesimo, nell'ottica del consolidamento dell'attività e produttività dell'Aeroporto d'Abruzzo a tutela dell'interesse nazionale e regionale.
2. Agli oneri per la transazione di cui al presente articolo, valutati in euro 15,48 (valore nominale) si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della Missione 10, Programma 04, Titolo 3 del

bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2017.

#### Art. 13

(Disciplina dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per funzioni conferite)

1. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.lgs. 118/2011 e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.
2. Per il triennio 2017-2019 le voci di entrata delle risorse regionali vincolate sono quelle contenute nel quadro generale riassuntivo "Risorse regionali vincolate" allegato al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e costituiscono la quota parte delle risorse di ciascun Titolo e Tipologia destinata al finanziamento delle correlate voci di spesa.

#### Art. 14

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti prevedendo anche la possibilità di autorizzare il competente Servizio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ad interrompere l'assunzione e la registrazione degli impegni qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità che facciano presupporre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

#### Art. 15

(Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6 del D.lgs. 118/2011, è destinata

unicamente per l'assunzione di mutui pregressi autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese d'investimento e non contratti entro il 31 dicembre 2015.

2. La Giunta regionale è autorizzata, previo rispetto delle previsioni normative di cui all'articolo 62, comma 2 del D.lgs. 118/2011, all'assunzione del mutuo pregresso per le finalità di cui al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

#### Art. 16

(Politiche di sostegno alle attività artigiane e PMI abruzzesi)

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria pari al 60% delle risorse ivi iscritte a sostegno delle "Politiche di sostegno delle attività artigiane e PMI abruzzesi" per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane e delle PMI abruzzesi anche tramite gli strumenti di Artigiancassa (L. 949/52 e Fondo di Garanzia ex L. 1068) e l'assegnazione a patrimonio dei Confidi i fondi del finanziamento comunitario FESR concessi come Fondo Rotativo in modo da rafforzarne significativamente le capacità di concedere garanzie a favore delle imprese.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

#### Art. 17

(Sostegno al progetto "Family Friendly")

1. Nell'ambito degli interventi previsti per le politiche del lavoro, di cui alla Missione 15, Programma 04 del Bilancio finanziario 2017-2019, la Regione Abruzzo destina una quota finanziaria

pari al 50% delle risorse ivi iscritte a sostegno del progetto "Family Friendly", per favorire la promozione e l'aumento della partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le pari opportunità degli ordini professionali, prevedendo tre linee di intervento: "Piano WelFlex di innovazione Organizzativa e Welfare aziendale"; "Supporto alla maternità"; "Conciliazione", quest'ultimo espressamente dedicato agli ordini e alle associazioni datoriali e professionali per la realizzazione di progetti legati alla flessibilità dell'orario di lavoro, al coworking, al telelavoro e altri interventi che possano promuovere forme di organizzazione del lavoro family friendly.

2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 viene effettuata riprogrammando coerentemente Programmi/Capitoli della Missione sopra indicata.

#### Art. 18

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2017-2019.

#### Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.





Allegato I  
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Missione	Programma	Importo		
N.	Anno			Articolo	2017	2018
1	2011		01	08	130.000,00	130.000,00
6	2005		01	07	10.000,00	10.000,00
11	1998	4	01	05	50.000,00	50.000,00
2	2013		14	01	11.000,00	11.000,00
6	2005	150 bis	04	06	1.300.000,00	1.300.000,00
70	1999		12	02	45.000,00	45.000,00



*M*

Allegato 1  
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Oggetto	Missione	Programma	Importo		
N.	Anno				Articolo	2017	2018
131	1998		12	02	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2	2013	Contributo alle Province per interventi in favore dei ciechi e dei sordomuti	12	07	64.000,00	64.000,00	64.000,00
95	1999	Contributo straordinario per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio Assistenziale L.R. 10 dicembre 2010, n. 58	12	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
95	1999	Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili	12	8	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	2011	Contributi alle Associazioni ANPPAS	12	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	1998	Contributo alla L.A.I.C. Sede regionale per l'Abruzzo	13	01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	2005	Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo	13	01	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Spese relative agli accordi integrativi della medicina convenzionata					



*M.*

Allegato 1  
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali



Legge regionale		Oggetto	Missione	Programma	Importo			
N.	Anno				Articolo	2017	2018	2019
117	1997							
		Istituzione del centro regionale della psicosi infantile	13	02	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
29	1998							
		Provvidenza a favore dei nefropatici per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.	13	01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7	2003		24					
		Intervento per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo	13	07	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
20	2014							
		Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico	11	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	2000							
		Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva	06	01	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
15	2004							
		Spese per il funzionamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici	08	01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
81	1998							
		Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	09	04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	2006		11					
		Adesione all'Associazione ITACA	10	03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00


*M.*

Allegato I  
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali

Legge regionale		Oggetto	Missione	Programma	Importo		
N.	Anno - Articolo				2017	2018	2019
6	2005 - 236	Contributi ai Comuni abruzzesi per opere infrastrutturali	08	01	€ 12.554,14	€ 12.554,14	12.554,14
6	2005 - 123	Intervento per lo sportello regionale per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese	14	01	95.000,00	95.000,00	95.000,00




*Am*



*Allegato 2*  
*Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno*

Provvedimento L.R.	Anno	Oggetto	Missione	Programma	Importo in €		
					2017	2018	2019
46	1998	Contributo in favore del Comitato Italiano per l'UNICEF	12	01	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
49	1995	Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti	12	02	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
61	1984	Spese per l'ulteriore potenziamento e funzionalità della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del CLUB ALPINO ITALIANO	12	08	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
88	1982	Contributi alle Sedi provinciali abruzzesi dell'Associazione Nazionale Mutuali ed Invalidi Civili- L.R. 9.12.1982, N.88 e succ. modifiche ed integrazioni	12	02	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00
30	1990	Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo- L.R. 3 aprile 1990, n. 30.	12	02	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00


*M.*



*Allegato 2*  
*Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno*

Provvedimento		Oggetto	Missione	Programma	Importo in €		
L.R.	Anno				2017	2018	2019
3	2007	Contributo al Comune di Avezzano per il campo sportivo di Rugby	06	01	€ 46.047,22	€ 46.047,22	€ 23.023,61
20	2000	Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva	06	01	€ 5.430,90	€ 5.430,90	€ 5.430,90
70	1998	Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1998, n. 38 E L.R. 12.8.1998, n. 70 -	16	01	€ 65.364,00	€ 65.364,00	€ 65.364,00
29	2006	Quota di partecipazione annuale della Regione abruzzo al Consorzio ente porto di Giulianova	10	03	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
72	1999	Contributi per la mobilità ciclistica ai sensi della L. 19.10.1998, n.366 - D.M.7.6.2000.	10	05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


*M*



*Allegato 2*  
*Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno*

Provvedimento		Oggetto	Missione	Programma	Importo in €		
L.R.	Anno				2017	2018	2019
76	2000	Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi	12	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
73	2000	Contributi in conto capitale in favore dei comuni di fascia demografica 01	08	01	€ 6.980,26	€ 6.980,26	€ 6.980,26
72	1999	Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica e attuazione della legge n. 366/98 - L.R. 14.9.1999, N.72.	10	05	€ 418.614,42	€ 288.108,62	€ 166.050,24
34	2000	Contributo al comune di castellato per il completamento, ammodernamento, ed ampliamento di edifici scolastici	04	03	€ 30.950,62	€ 30.950,62	30.950,62
43	1976	Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione delle opere previste	08	01	€ 5.475,93	€ 3.616,69	€ 3.616,69
84	2001	Contributi per esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari	14	04	€ 601.365,62	€ 601.365,62	€ 601.365,62
115	2000	Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica - L.R. 20.12.2000, N.115.	04	03	€ 1.698.854,08	€ 1.698.854,08	€ 1.698.854,08

*W*



**Allegato 2**  
**Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno**

Provvedimento		Oggetto	Missione	Programma	Importo in €		
					2017	2018	2019
L.R.	Anno						
128	1997	Interventi in materia di parcheggi	10	05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi	09	04	€ 2.952.722,38	€ 1.273.305,68	€ 1.108.733,18
158	1998	Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche	04	03	€ 731.891,68	€ 731.891,68	€ 731.891,68
		Contributi in annualità per la ricostruzione beni distrutti da eventi bellici - ART. 92 DEL D.P.R. 24.7.1977 N. 616.	8	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
32	1975	Iniziative per lo sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio speleologico	07	01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
64	1999	Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana	08	02	€ 4.896.272,38	€ 4.866.596,01	€ 4.866.596,01

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 18 fogli/facciate è conforme all'originale.

L'Aquila, il 23/04/2017

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

DAVIDE TAVOLINI



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 gennaio 2017

IL PRESIDENTE  
**Dott. Luciano D'Alfonso**

\*\*\*\*\*

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  
**27 GENNAIO 2017, N. 10**

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/men\_u\_leggiv\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno*

*carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it".*

*I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1**

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

**Art. 23**

(Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo)

1. Il Centro funzionale d'Abruzzo, nell'ambito dell'attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l'elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.
3. Il tariffario è aggiornato annualmente in relazione al costo di gestione previsto per ogni apparecchiatura.
4. **Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017 nel titolo 3, tipologia 500. Quota parte delle entrate di cui al presente comma, quantificata per l'anno 2017 in Euro 40.000,00, va ad**